

"LA SCIENZA È L'APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA"
François - Emmanuel Fodéré, medico e botanico 1764-1835

LA PROFESSIONE VETERINARIA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Il ruolo del veterinario nelle operazioni peritali.

di Daria Scarciglia
Avvocato

Nel corso dei procedimenti giudiziari, ogni volta che si rende necessario il parere di un esperto, al fine di accertare i fatti sui quali il giudice dovrà sentenziare, è possibile ricorrere a consulenti, sia iscritti in appositi albi presso le cancellerie dei tribunali, che liberi professionisti scelti dal giudice di volta in volta. Accade con una certa frequenza che al medico veterinario venga richiesto di prestare la

propria consulenza in procedimenti giudiziari di natura diversa e, benché all'atto del conferimento dell'incarico le indicazioni quanto al compito da svolgere risultino mediamente chiare ed esaustive, l'istituto della consulenza tecnica è poco conosciuto nei suoi aspetti logico-funzionali.

PERIZIA E CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

In prima battuta occorre differenziare la consulenza in base al tipo di procedimento giudiziario: dal mo-

mento che, per molti aspetti, è possibile tracciare un quadro unico, è utile riconoscere preliminarmente i tratti peculiari dei diversi tipi di processo. Quali sono dunque le distinzioni tra processo penale, civile ed amministrativo per il consulente tecnico?

C'è innanzi tutto una terminologia diversa. Nel **processo penale** la consulenza tecnica è detta *perizia*; *consulenza tecnica d'ufficio*, o **Ctu**, nel **processo civile e amministrativo**. In quest'ultimo, inoltre, accanto alla **Ctu**, il nuovo codice del processo amministrativo del 2010 introduce la cosiddetta *verificazione*, che prevede il



conferimento, ad una pubblica amministrazione estranea al procedimento, dell'incarico di formulare un accertamento tecnico di natura non valutativa, più che un giudizio motivato sui fatti accertati.

IL BENE TUTELATO

Ma la differenza principale risiede nella natura del *bene* che ciascun tipo di procedimento intende tutelare. Il **processo civile** tutela i cosiddetti **diritti disponibili**, che possono essere, cioè alienati, vale a dire trasferiti ad altri, oppure oggetto di rinuncia da parte del titolare. Riferendoci all'ambito veterinario, rientrano in questa tipologia, ad esempio, le cause civili relative ai danni cagionati da animali così come agli animali, con tutti i conseguenti profili risarcitori, talune cause aventi ad oggetto la negligenza professionale da parte del medico veterinario, le inadempienze contrattuali derivanti dalla vendita di animali, eccetera. La natura del processo civile impone l'onere della prova a carico dell'attore, vale a dire della parte che promuove il procedimento innanzi al giudice. In tal caso, l'attore può richiedere al giudice che disponga una Ctu, volta ad accertare e provare i fatti per i quali chiede la condanna della controparte. Tuttavia, il giudice non è obbligato a disporre la Ctu ogni volta che gliene venga fatta istanza. Ciò perché la Ctu, così come la perizia tecnica e la verifica, non è un mezzo di prova, bensì uno strumento istruttorio finalizzato alla valutazione dei fatti su cui si indaga. Quindi, non essendo un mezzo di prova, le parti di un processo civile non possono fare ricorso alla Ctu per soddisfare l'onere probatorio a loro carico, ma devono fornire al giudice prove a suffragio delle proprie ragioni, sufficienti a far ritenere al giudice l'opportunità di disporre la Ctu. Analogamente, nel processo amministrativo, la Ctu o la verifica possono essere disposte o meno in-

dependentemente dall'istanza formulata dalle parti. Ciò che è diverso nel **processo amministrativo** è il bene giuridico tutelato, che non è più un diritto disponibile, bensì un **interesse legittimo**, vale a dire una utilità della vita che un soggetto privato intende difendere o conseguire da una pubblica amministrazione. È l'ambito maggiormente frequentato dal mondo veterinario e vi rientrano tutti i procedimenti avverso le sanzioni emesse da pubbliche amministrazioni, i sequestri giudiziari cautelari e conservativi, sia nei confronti dei privati, che dei veterinari liberi professionisti e dei veterinari dipendenti pubblici.

Il **processo penale**, invece, tutela il bene giuridico dei **diritti indisponibili**, di quei diritti di cui non si ha la disponibilità, cui non si è liberi di rinunciare e che non possono essere alienati, quali i diritti della persona e tutta l'immensa gamma dei diritti altrui, dalla personalità dello Stato al patrimonio dei soggetti pubblici e privati, dall'ordine pubblico al buon costume, dal sentimento per gli animali all'altrui sentimento religioso, dall'incolumità delle persone alla tutela dell'economia. Nel processo penale la titolarità dell'azione giudiziaria è sottratta alle parti e l'onere della prova compete allo Stato, nelle funzioni della magistratura. In quest'ottica, stante la discrezionalità del giudice quanto all'opportunità o meno di disporre una perizia, va detto che il ricorso agli accertamenti di natura tecnica risulta imprescindibile in ogni fase procedimentale, sia nelle indagini preliminari che in fase dibattimentale.

IL RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO

Tutto ciò premesso, come amano dire i giuristi, arriviamo alla domanda che ci interessa davvero: a prescindere dalla natura del procedimento giudiziario, come deve agire il

medico veterinario investito dell'incarico? All'atto della nomina, il consulente è tenuto a prestare giuramento, con formula solenne, impegnandosi a compiere bene e fedelmente le funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità. Ed è questa la parola chiave.

Verità. Tutti ne abbiamo una nozione precisa, tuttavia risulta difficile darne una definizione. In linea di massima possiamo dire che rappresenti il senso di coerenza con i fatti e le cose ma, in effetti, esistono, della verità, definizioni assai diverse. Luigi Pirandello sosteneva che la verità ha tante facce quante sono le persone che dicono di conoscerla, mentre per Galileo Galilei "*la verità è un insieme di sensate esperienze e certe dimostrazioni*". L'uno ci parla di una **verità umanistica** e l'altro di una **verità scientifica**. È lecito pertanto parlare anche di una **verità legale** rappresentata da un'enunciazione di fatti, rilevanti ai sensi di legge e suffragati da prove.

In altri termini, la verità che il consulente deve portare alla conoscenza del giudice deve essere innanzi tutto una situazione che abbia risvolti legali. Che io abbia un cavallo da corsa è certamente un fatto, ma di per sé irrilevante fino a quando il mio cavallo risulta positivo al doping. Non solo: assunta la rilevanza legale di un fatto, questo deve essere provato. Volendo sintetizzare al massimo, occorre tenere sempre ben presente che, in ambito legale, senza prove, la verità non esiste. Ed è questo il terreno scivoloso su cui deve muoversi il veterinario investito dell'incarico di consulente, tenuto conto che la consulenza che gli è richiesta non è un mezzo di prova, così come sopra spiegato. Il medico veterinario dovrà rispondere ai quesiti del giudice e, se avrà necessità di chiarimenti, potrà riceverne in ogni momento, ma dovrà limitarsi a fare solo questo. Non potrà esprimere opinioni, andare oltre le risposte ai quesiti, ricercando altri fatti e circostanze; soprattutto, non

deve svolgere la propria attività con la finalità di risolvere il processo. Infatti, la consulenza tecnica, così come ogni altro elemento portato alla cognizione del giudice, concorre a comporre il quadro probatorio solo in presenza di un adeguato nesso causale, come in una sorta di caleidoscopio in cui si forma un'immagine definita. Un esame autoptico può essere sufficiente a determinare la causa del decesso, non certo tutte le circostanze dell'uccisione di un animale. La ricognizione all'interno di un allevamento consente di accertare che sia stato violato il benessere animale o disapplicata la legge sul farmaco, non necessariamente l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti. Le analisi di laboratorio verificano la presenza di carne di cavallo nel ripieno di lasagne industriali, ma non l'elemento soggettivo del dolo o della colpa da parte del titolare della produzione alimentare.

Talvolta la perizia del consulente può rivelarsi più o meno fondamentale ai fini di un procedimento giudiziario, nel senso che può, da sola, essere sufficiente a fornire al giudice gli elementi necessari a determinare le risultanze probatorie.

NELLA PRATICA

Facciamo un paio di esempi. Il proprietario di un animale accusa il veterinario di non aver precocemente diagnosticato una determinata malattia, precisando che il danno derivato alla qualità di vita dell'animale è stato di grande rilevanza, tenuto conto che, se la diagnosi fosse stata meno tardiva, il conseguente intervento chirurgico sarebbe stato meno demolitore. Supponendo che la CtU disposta dal giudice dimostri che per quel genere di patologia l'intervento chirurgico è il medesimo ad ogni stadio della diagnosi, ecco che si delineerebbero tutti gli elementi per la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria formulata dal propieta-

rio dell'animale.

Passiamo ad un altro caso. Il proprietario di un cavallo cita in giudizio il proprietario di un altro cavallo, ospitato nella medesima scuderia, sul presupposto che il proprio animale, risultato positivo ad un ceppo di herpesvirus, sia stato contagiato dall'altro cavallo. La CtU disposta dal giudice dimostra che entrambi i cavalli sono positivi allo stesso ceppo, ma non come sia avvenuto il contagio. In tal caso, a meno che il giudice non disponga di ulteriori elementi di prova, dovendo ritenere la CtU esaustiva solo in parte, non potrà che rigettare la domanda.

Si comprende bene come il consulente sia in realtà un ausiliario del giu-

dice e non una figura a se stante del procedimento giudiziario. È dal giudice che riceve l'incarico, è al giudice che chiede eventuali chiarimenti ed integrazioni dei quesiti ed è sempre al giudice che relaziona sulle risultanze ottenute. Ai periti di parte è fatto obbligo di collaborare con lui. Concorre alla decisione del giudice e, come il giudice, è *super partes*, al di sopra di quelle parti cui compete l'onere di cercare ed esibire i mezzi di prova. François-Emmanuel Fodéré, medico e botanico morto nel 1835 all'età di 71 anni, era solito dire ai giovani studenti che la scienza è l'applicazione della conoscenza all'amministrazione della giustizia. Nulla da eccepire. ■

SANZIONI DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO

NON È VIETATO ARMARSI DI SGABELLO DINANZI ALLE INGIURIE DI UN COLLEGA

Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione disciplinare irrogata a un medico che - provocato da un collega particolarmente ingiurioso - ha tentato di colpirlo con uno sgabello dell'ambulatorio.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Le discussioni sul posto di lavoro, si sa, sono all'ordine del giorno. Tuttavia, a volte, queste discussioni assumono le sembianze di vere e proprie baruffe, ricche di offese, spintoni e sgabelli impropria-

mente branditi come arma, con buona pace dei reciproci doveri di rispetto e colleganza.

Questo è lo scenario che ha visto coinvolti due medici di un reparto di una struttura ospedaliera in provincia di Venezia: a seguito della lite, il responsabile del procedimento disciplinare dell'azienda ospedaliera comminava nei confronti del medico che